



IL TRIBUNALE FEDERALE

riunitosi presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), così composto:

Avv. Lina Musumarra – Presidente

Avv. Stefano Ciulli - Componente

Avv. Valentina Mazzotta – Componente Relatore

per decidere in ordine al deferimento nei confronti del Sig. Filippo Infantino (Tessera FISE n. 000542/M)

PREMESSO CHE

- in data 30 marzo 2017 il Sig. Antonio Console, Presidente del “Circolo ippico Chirone srl” corrente in Palermo, depositava un esposto presso la Procura Federale al fine di segnalare le condotte del Sig. Filippo Infantino, istruttore federale FISE di III livello presso il circolo Chirone;
- la Procura Federale, al termine delle indagini, avanzava intendimento di archiviazione in considerazione delle risultanze investigative ed, in particolare, del fatto che *“i comportamenti tenuti dal sig. Infantino, pur risultando discutibili sotto il profilo etico e sicuramente censurabili sotto il profilo dei rapporti personali, non risultano aver violato alcuna norma federale o regolamentare”*;
- la Procura Generale dello Sport del Coni non condivideva l'intendimento della Procura della FISE rilevando, con parere del 1 giugno 2017, che *“I fatti segnalati con la denuncia del 4 aprile 2017 dal Sig. Antonio Console, presidente del Centro Ippico Chirone sin dall'aprile 2013 attengono alla sfera dei rapporti interpersonali e professionali tra tesserati, regolati dall'art. 1 del Regolamento di Giustizia Federale. In particolare il sig. Filippo Infantino ha ammesso di aver interrotto il giorno 29 dicembre 2016 il rapporto di collaborazione che lo legava al Centro Ippico Chirone sin dall'aprile del 2013, senza aver dato alcun preavviso al sig. Console”*;
- la Procura Generale del Coni osservava come *“tale comportamento, anche in considerazione del ruolo centrale che l'Infantino rivestiva nell'organizzazione dell'attività del circolo abbia creato un notevole nocumento al centro ippico Chirone, che si è trovato a dover fronteggiare una situazione inaspettata (ben 28 atleti hanno lasciato il Centro senza alcun preavviso)”* e che *“Nel corso della sua audizione il sig. Infantino*



Federazione Italiana Sport Equestri

ha pacificamente ammesso di aver organizzato una cena tra tutti i soci del Centro ippico in data 21 dicembre, presso una struttura diversa dalla sede sociale, per comunicare la sua decisione di trasferirsi in altro centro ippico” e, ancora, che “la riunione conviviale è avvenuta all’insaputa del sig. Console” e che “E’, altresì emerso che già da mesi il sig. Infantino aveva manifestato ad altri la sua intenzione di trasferirsi. Le risultanze istruttorie consentono di affermare che il sig. Infantino aveva già da tempo pianificato il suo progetto di trasferimento senza avvisare il Sig. Antonio Console, che certamente doveva essere il primo a conoscere i programmi del suo stretto e fidato collaboratore, al quale aveva affidato la gestione dell’intera attività agonistica del centro”;

- la Procura Federale depositava avviso di conclusione delle indagini per violazione dell’art. 1, comma 1, Reg. Giust. perché il comportamento del Sig. Infantino rientrava tra *“i comportamenti in contrasto con i doveri di correttezza, lealtà e probità comunque riferibili all’attività sportiva e/o federale, cui sono tenuti, nei confronti di chiunque, tutti i tesserati”* e la difesa depositava tempestivamente memoria difensiva chiedendo l’archiviazione del procedimento;

TENUTO CONTO CHE

- la Procura Federale depositava atto di deferimento il 4 luglio 2017 e tempestivamente il Presidente del Tribunale Federale fissava udienza per la trattazione del procedimento il 12 settembre 2017, rinviato, per ragioni d’ufficio, al 28 settembre;

- il 22 settembre 2017 perveniva memoria difensiva integrativa con richieste istruttorie;

- all’udienza del 28 settembre 2017 *“La Procura si oppone alle istanze istruttorie formulate dalla difesa del Sig. Infantino ritenendo rilevante nella fattispecie, così come evidenziato dalla Procura Generale dello Sport, le modalità e le tempistiche di abbandono del Circolo il Chirone da parte dell’istruttore Sig. Infantino, indipendentemente dalle motivazioni che hanno determinato tale comportamento repentino, concretandosi in tal senso la violazione dell’art. 1 del Reg. Giust.. Nessuna rilevanza deve essere invece attribuita agli ulteriori comportamenti emersi del Sig. Infantino relativi alla cena organizzata il 21 dicembre 2016 in sede diversa dal circolo il Chirone, né alcuna rilevanza può essere attribuita alla presunta affermazione “te la farò pagare” proferita dal Sig. Console e riferita dal Sig. Olivieri al Sig. Infantino”;*

- l’Avv. Pensabene, difensore del deferito, *“ritiene assolutamente rilevanti nella fattispecie le motivazioni che hanno determinato il tesserato deferito a lasciare repentinamente il circolo il Chirone poiché i principi di lealtà e correttezza devono essere intesi reciprocamente (...) che non c’è stata premeditazione nel*



Federazione Italiana Sport Equestri

comportamento del Sig. Infantino, che peraltro ha portato i cavalli in una struttura che non ha specifica organizzazione come dichiarato dal Sig. Traina presidente del circolo Eos. Emerge peraltro per la difesa lo stato di necessità in forza del quale il Sig. Infantino ha ritenuto di doversi allontanare repentinamente dal circolo il Chirone, anche alla luce delle dichiarazioni contenute nel whatsapp del 22 dicembre 2016”;

- l'avv. Pensabene chiedeva l'escussione dei testi Francesco Traina e Francesco Olivieri sulle circostanze indicate nella lista testi della memoria del 19 giugno 2017 nonché l'escussione dei testi Alessandra di Stefano e Giulia Costa sulle circostanze indicate nella memoria integrativa del 22 settembre 2017;

- la Procura Federale si opponeva a tali richieste, chiedendo l'applicazione della sanzione della censura e della ammenda di euro 300,00 mentre la difesa chiedeva il proscioglimento del deferito o, in subordine, il minimo della pena.

Il Tribunale riservava la motivazione depositando il dispositivo all'esito dell'udienza.

RILEVATO CHE

- in considerazione degli atti di indagine, dell'interrogatorio reso dal Sig. Infantino nonché delle memorie depositate dalla difesa sono emerse incontrovertibilmente talune circostanze;

- il rapporto di collaborazione che legava il Sig. Infantino al centro ippico Chirone non era *“stato regolato da alcun contratto scritto e conseguentemente non prevedeva alcuna durata specifica né alcuna scadenza”;*

- come affermato dallo stesso deferito nel corso dell'interrogatorio del 16 maggio 2017: *“Nel 2016 con l'avvento presso il C.I. Chirone dell'attività di Triathlon l'attività da me svolta ha risentito gravemente delle mutate condizioni ambientali da me ritenute incompatibili con il regolare svolgimento dell'attività sportiva e non” e, ancora, “Ho immediatamente evidenziato al Presidente del Circolo, Sig. Console, le crescenti difficoltà che ci trovavamo ad affrontare, mettendomi a disposizione per trovare una soluzione compatibile con lo svolgimento dell'attività sportiva. Tentativo senza esito”, nonché “Per un breve periodo, coincidente con la sospensione dell'attività della piscina, ho creduto e sperato che la situazione potesse tornare alla normalità. Tuttavia a settembre/ottobre 2016 mi sono reso conto che la situazione anche per gli allievi della scuola era diventata ingestibile ed ho maturato verso novembre la decisione di trasferire la mia attività di istruttore in altro circolo.”;*

- tuttavia, nessuna formale né informale comunicazione di questa intenzione è mai stata data al



Federazione Italiana Sport Equestri

Sig. Console essendoci, tra gli atti prodotti dalla difesa, solo una lettera priva di firma presumibilmente proveniente dai soci del Circolo Ippico Chirone e diretta al Sig. Console nella quale venivano evidenziati una serie di problemi legati al circolo;

- nell'interrogatorio del Sig. Infantino si legge: *“La mia intenzione originaria era quella di chiudere l'anno sportivo e di spostarmi tra gennaio e febbraio dando regolare preavviso”*;

- nel periodo natalizio presso il circolo ippico Chirone veniva di consuetudine organizzato un evento con tutti i tesserati ma nel mese di dicembre del 2016 il deferito ebbe ad organizzare detto evento in una *location* diversa dal circolo e, nel corso della serata, il Sig. Infantino ebbe ad avvisare tutti i soci della sua intenzione di lasciare il centro Chirone e, testualmente, *“In quella circostanza ho comunicato ai presenti la decisione che avevo maturato di trasferire la mia attività presso un altro circolo ... e ho invitato tutti a fare le loro valutazioni con la massima serenità ... non ho in alcun modo invitato o sollecitato i miei atleti a seguirmi”*;

- come ammesso dallo stesso deferito, tutti i soci erano a conoscenza della sua intenzione di lasciare il circolo ad eccezione del Sig. Console e che *“Nei giorni immediatamente successivi, in un colloquio con Francesco Olivieri, mi sono state riferite alcune affermazioni del Presidente Console, che nel frattempo era stato informato da terzi che io ignoro della mia intenzione di trasferirmi, che mi hanno indotto a cambiare il mio piano originario e anticipare il mio trasferimento. Mi è stato riferito che il sig. Console avrebbe affermato “che avrei passato i guai e che me l'avrebbe fatta pagare”*”;

- il Tribunale ritiene che il comportamento del deferito – istruttore che gestiva tutta l'attività agonistica presso il centro Chirone – e consistente nell'abbandono della struttura senza un preavviso che consentisse al titolare del centro di riorganizzare l'attività agonistica con altro istruttore nonché ai soci di non restare sprovvisti di un tecnico che potesse seguirli nell'attività violi certamente l'art. 1 comma 1 Reg. Giust. perché in contrasto con i doveri di correttezza, lealtà e probità cui sono tenuti nei confronti di chiunque tutti i tesserati e che detta condotta disciplinarmente rilevante non possa ritenersi scriminata da uno stato di necessità causato dalle affermazioni del presidente del circolo e riferite *de relato* al deferito.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, come sopra composto, visti gli artt. 1 e 6, lett. b), Reg. Giust. Fise e 2 Codice Comportamento Sportivo Coni, in parziale accoglimento del deferimento della Procura Federale



Federazione Italiana Sport Equestri

APPLICA

al Sig. Filippo Infantino la sanzione della censura.

Si incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e al Deferito, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione.

Roma, 3 ottobre 2017

Presidente: F.to Avv. Lina Musumarra

Componente: F.to Avv. Stefano Ciulli

Componente Relatore: F.to Avv. Valentina Mazzotta